

# COMUNE DI BESANO

## STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 52 del 23.12.2006

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

#### ART.1 – L'AUTONOMIA DELLA COMUNITA'

1. Il Comune di Besano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento nonché dei Trattati dell'Unione Europea e delle leggi statali e regionali, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la collettività di Besano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Varese, con la comunità Montana e con gli altri Enti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Il Comune esercita il proprio autogoverno attraverso le prerogative e per mezzo degli istituti di cui al presente Statuto.
5. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello statuto, al fine di affermare il principio di democrazia, libertà e benessere sociale nella gestione della comunità amministrata.

#### ART.2 – COMPETENZE GENERALI

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, di cui assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione.
2. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.
3. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, esse siano conferite a Comunità Montane, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate all'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

#### ART.3 – ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà promovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale di competenza comunale.

#### ART. 4 – FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - b) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
  - c) tutela e promuove lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

#### ART. 5 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare le proprie funzioni alla Comunità Montana.

#### ART. 6 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 3,57 e confina con i Comuni di Porto Ceresio, Viggiù, Bisuschio e Cuasso al Monte e con la Confederazione Elvetica.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza della Chiesa.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede Comunale. Per esigenze particolari accertate dal Sindaco, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

## ART.7 – STEMMA, GONFALONE E INNO

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di **Comune di Besano** i cui segni distintivi sono lo stemma ed il gonfalone come descritti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1995, che così recita:  
*STEMMA: troncato: nel PRIMO, d'argento alla stella di sei raggi d'oro; nel SECONDO, di rosso, alle due sbarre d'oro, al capo d'oro, caricato dalle due sbarre di azzurro, il tutto sotto il capo troncato di rosso e di azzurro, merlato alla guelfa all'ingiù, di tre pezzi. Ornamenti esteriori da comune.*  
*GONFALONE: drappo partito di azzurro e di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nelle freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.*
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. Dal 2003 il Comune di Besano è dotato di Inno Ufficiale dal titolo "Ancients' Fanfare" (La fanfara degli antichi), composizione per banda da concerto e coro, scritto dal Maestro Massimiliano Legnaro.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga eseguito l'Inno Comunale.

## ART. 8 - ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo comunale è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il funzionario individuato ai sensi del regolamento di organizzazione cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Il Messo Comunale è nominato dal Sindaco.

## TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

## ART. 9 – ORGANI

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Spettano agli organi di governo le funzioni e le competenze ad essi attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

## ART. 10 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Esso si articola al suo interno in Presidenza, Consiglieri comunali, riuniti anche in gruppi, e Commissioni.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio, oltre agli atti previsti dalla legge, approva risoluzioni, ordini del giorno, mozioni e tutti gli atti che, pur non avendo natura provvedimento, esprimono comunque l'indirizzo politico-amministrativo del Comune o la potestà di controllo del Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

## ART.11 – FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni é disciplinato dal regolamento.
2. Il Sindaco, quale componente del Consiglio, pur se eletto a suffragio universale e diretto, é Consigliere Comunale a tutti gli effetti, per cui rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio ed a lui si applicano tutte le prerogative dei consiglieri comunali.
3. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Salvo i casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, s'intendono adottati dal Consiglio comunale gli atti che hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio votanti, non considerandosi espressioni di voto le astensioni, le schede nulle o bianche.

## ART.12 – INDIRIZZI PER LE NOMINE

1. Il Consiglio Comunale definisce con apposito provvedimento gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca

dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

2. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

#### ART.13 –LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

1. Entro sessanta giorni dalla prima seduta, il Consiglio delibera sulle linee programmatiche di governo che il Sindaco presenta dopo aver consultato la Giunta.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico, il Consiglio comunale verifica e, se necessario, adegua le linee programmatiche di governo.

#### ART.14 – MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI – COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, la competenza a nominare il commissario per l'adozione degli atti previsti dalla legge è attribuita al Prefetto. Compete in ogni caso al Segretario Comunale informare tempestivamente il Prefetto del verificarsi di uno degli eventi che, ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è causa di scioglimento del consiglio comunale.

#### ART. 15 – COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Il Consiglio Comunale può, altresì, istituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste sull'attività dell'Amministrazione.
6. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti adottati dall'Amministrazione comunale ed ha la facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri nonché tutti i soggetti coinvolti nelle questioni esaminate.
7. La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinate dal regolamento consiliare.

#### ART.16 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è

l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
  - la nomina della Commissione e del Presidente;
  - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
  - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
  - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

#### ART. 17 – CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Ai Consiglieri comunali è vietato coprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal candidato che, nell'elezione a tale carica, ha ricevuto il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano di età.

#### ART.18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal Regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. In assenza, le comunicazioni saranno effettuate presso l'ufficio segreteria.

#### ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del consiglio.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 (tre) membri.

3. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non facenti parte della giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

#### ART.20 - GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro. Il sindaco all'atto della nomina, determinerà in concreto il numero dei componenti la giunta comunale sulla base di valutazioni politico-amministrative.
2. Gli assessori, e tra loro il vice-sindaco, sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, anche al di fuori del consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità, assicurando, ove possibile, pari opportunità tra uomo e donna e la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio prendendo parte alla relativa discussione ma non hanno diritto di voto.
4. Il Sindaco, nella prima seduta consiliare utile, provvede a dare comunicazione al Consiglio comunale della nomina della Giunta. Allo stesso modo il Sindaco comunica al Consiglio comunale le eventuali successive variazioni riguardanti la composizione della Giunta comunale o le attribuzioni dei suoi componenti.

#### ART.21 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e verifica l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale per la redazione del verbale.
4. Le sedute sono valide se sono presenti almeno due assessori ed il Sindaco, o il vice-sindaco in assenza di quest'ultimo.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti tranne che per gli argomenti per i quali la legge prevede una maggioranza qualificata.
6. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

#### ART.22 – ATTRIBUZIONI

1. La Giunta, in quanto organo di governo, condivide l'esercizio della funzione d'indirizzo e controllo politico-amministrativo adottando i seguenti atti:
  - a) approvazione di piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la legge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune o non costituiscono meri atti esecutivi di leggi, regolamenti od altri atti comunali;
  - b) approvazione di accordi di collaborazione o convenzioni per l'accesso ad attività di terzi se non rientrano nella competenza del Consiglio comunale;

- c) direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;
  - d) definizione della toponomastica stradale ed intitolazione di edifici comunali;
  - e) autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;
  - f) assunzione delle decisioni relative alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative varie;
  - g) concessione in uso degli immobili di proprietà comunale, in assenza di regolamento;
  - h) accettazioni lasciti e donazioni di beni mobili e mobili registrati;
  - i) determinazione delle tariffe in materia tributaria e per la fruizione di beni e servizi del Comune; conferimento incarichi ad esperti esterni non attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune e necessari per la formazione degli atti di competenza della Giunta;
  - j) approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche;
  - k) approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
  - l) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate nonché per i concorsi pubblici ed interni;
  - m) fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituzione dell'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  - n) adozione di tutti gli atti generali del Comune che non siano riservati dalla Legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza.
2. La Giunta, inoltre, compie tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza esclusiva.

#### ART. 23 – SINDACO

1. Il Sindaco quale organo di governo é responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi e costituisce il vertice dell'Ente.
2. Egli è titolare della rappresentanza politico-istituzionale del Comune e di quella legale nei casi in cui la medesima non sia riconducibile ad un atto che per Legge o per Statuto è di competenza di chi esercita la funzione dirigenziale.
3. Il Sindaco ha la rappresentanza legale generale dell'ente, e, fermo restando l'assetto generale delle competenze, può delegare la trattazione di singoli affari o materie agli assessori.
4. Nell'esercizio della predetta funzione, in particolare, il sindaco:
  - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
  - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del consiglio comunale nei casi previsti dalla legge, stipula gli stessi; nomina i componenti degli organismi comunali quando la legge od il presente Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi;



- c) nomina e revoca i responsabili dei servizi o degli uffici comunali;
- d) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
- e) ha la gestione del rapporto di lavoro del Segretario Comunale per la parte che non é di competenza dell'Agenzia dal quale lo stesso dipende;
- f) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- g) adotta gli atti comunali diversi da quelli generali che non sono riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi o della dirigenza.

#### ART. 24 – VICESINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni. Nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del vicesindaco, svolgono le funzioni del Sindaco gli Assessori, secondo l'ordine di nomina, e in caso di contemporanea assenza di tutti gli Assessori, il consigliere anziano.

#### Art. 25 – IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato, ad ogni conseguente effetto previsto dalla legge, da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama e aventi competenze tecnico-professionali correlate allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco che vi provvede sentiti i capigruppo consiliari.
3. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento con un documento sottoscritto da tutti i suoi componenti ed avente valore di dichiarazione di scienza.
4. Il consiglio si pronuncia sulla relazione entro dieci giorni dalla presentazione della stessa deliberando, se ne ricorrono le condizioni, lo stato di impedimento permanente del sindaco.

#### ART. 26 – DELEGHE

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore ed ad ogni consigliere funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e/o con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli organi politici i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni assegnate ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

## ART. 27 – DECRETI DEL SINDACO

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di “decreti” e sono esecutivi dal momento dell’adozione, salvo che stabiliscano una diversa decorrenza.
2. Essi sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l’ufficio di segreteria.

## TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITA’ DEGLI UFFICI

### ART. 28 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L’attività amministrativa comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, si svolge secondo un modello organizzativo che prevede relazioni funzionali tra le varie unità organizzative.
2. Il vertice dell’organizzazione burocratica del Comune é costituito dalla Direzione Generale che a tal fine assicura il raccordo tra l’attività di gestione e quella di governo del Comune.
3. L’assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti è assicurata dal Segretario generale
4. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati per aree di attività comprendenti diverse unità organizzative semplici, secondo i criteri dell’interdipendenza dell’attività, dell’ omogeneità delle funzioni e dell’unicità dell’azione amministrativa comunale.
5. La dotazione organica del personale comunale deve essere determinata tenendo conto delle funzioni amministrative da svolgere e dell’apporto di capacità professionali a tal fine richieste.
6. Le modalità di riparto dell’attività tra le aree organizzative, le relazioni organiche tra le medesime e le loro competenze sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

### ART. 29 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può, nel rispetto della legge, nominare il Direttore Generale al quale è affidata la direzione generale dell’organizzazione comunale secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici che ne specifica i compiti.
2. Il Sindaco può conferire al Segretario Generale le funzioni di direttore generale.
3. Il Direttore generale, se diverso dal Segretario generale, intrattiene con quest’ultimo relazioni organiche funzionali, in posizione paritaria.

### ART. 30 – SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale, nominato dal Sindaco secondo le modalità previste dalla legge, partecipa

all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge, o attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti oppure conferite dal Sindaco.

2. Il Segretario generale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla Legge o dai Regolamenti comunali e con riguardo alle risorse umane e strumentali poste a sua disposizione.

#### ART.31 – FUNZIONE DIRIGENZIALE

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale è propria della funzione dirigenziale che consiste nel potere di organizzare le risorse umane e strumentali poste a disposizione, al fine di attuare, compiendone i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.
2. La funzione dirigenziale è attribuita ai Responsabili di Area/Settori nominati dal Sindaco al vertice di un'area di attività.
3. Il Regolamento di organizzazione disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale.
4. Nei limiti previsti dalla legge, il Sindaco può conferire l'esercizio di funzioni dirigenziali a persone diverse dai dipendenti comunali, stipulando a tal fine appositi contratti di lavoro.
5. La funzione dirigenziale è esercitata nei limiti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici, relativamente alle attribuzioni proprie dell'area d'attività diretta e con riguardo alle risorse umane e strumentali assegnate.
6. I provvedimenti dirigenziali sono definitivi.
7. Il Sindaco, ex art. 53, comma 23, Legge 388/2000, così come integrato e modificato dall'art. 29, comma 4, Legge 488/2001 e successive modifiche ed integrazioni, può assumere direttamente la responsabilità di settore o di singolo ufficio e di servizio. Tali funzioni possono essere delegate ad un assessore.

#### ART.32 – RISORSE UMANE

1. I dipendenti del Comune partecipano all'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività amministrativa comunale, il personale comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, può essere autorizzato a svolgere incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzarne la professionalità.
3. Ove non siano disponibili profili professionali equivalenti, il Sindaco può conferire incarichi individuali di collaborazione esterna ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a tal fine previsti e secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
4. Il regolamento disciplina le forme di accesso agli impieghi comunali e le modalità di selezione del personale.

## **TITOLO IV - L'AZIONE AMMINISTRATIVA**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **ART.33 - PRINCIPI INFORMATORI**

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di:
  - a. legalità;
  - b. imparzialità, intesa quale preventiva valutazione ed equilibrata composizione degli interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione nel procedimento, in modo responsabile e coerente degli stessi interessi da valutare;
  - c. buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione procedurale, per soddisfare concretamente bisogni pubblici e privati;
  - d. partecipazione, nel senso di coinvolgere direttamente gli interessati al procedimento amministrativo;
  - e. pubblicità e trasparenza che si concretizzano nella garanzia di una tempestiva e diffusa informazione e di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini singoli o associati.
2. Il comune assume quale carattere essenziale della propria attività la condivisione degli obiettivi programmatici fra sfera politico-decisionale, alla quale spettano poteri di indirizzo e controllo, e sfera operativo-organizzativa alla quale competono poteri gestionali, finalizzando l'attività stessa al perseguimento dei fini generali in modo ottimale, attraverso il più alto equilibrio fra la fase conoscitiva e quella decisionale.
3. Il comune riconosce l'amministrare come un sistema coordinato finalizzato di operazioni, di informazioni, di decisioni e di ogni altra determinazione idonea a migliorare tale combinazione, per rispondere in modo ottimale a bisogni che qualitativamente mutano nel quadro di pubbliche finalità.

#### **ART. 34 - ATTIVITÀ DEL COMUNE**

1. L'attività comunale si svolge in coerenza con le linee programmatiche di governo approvate dal Consiglio comunale ed in conformità ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
2. Essa è organizzata secondo modalità che assicurino la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi.
3. Nell'esercizio della sua potestà pubblica, il Comune assume ogni iniziativa, quali il riesame dell'atto, l'informazione preventiva del suo possibile contenuto se richiesta dal futuro destinatario, o la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, volta a prevenire conflitti con i destinatari anche indiretti di un provvedimento amministrativo, compatibilmente con la salvaguardia dell'interesse pubblico perseguito.

## ART.35 - PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ

1. Il Comune rende nota la propria attività e partecipa alle iniziative più rilevanti che si svolgono o potrebbero interessare la collettività locale rappresentata, ricorrendo ai vari mezzi di comunicazione sociale assicurando l'informazione del contenuto degli atti riguardanti la generalità della popolazione.
2. Salvo diverse forme previste dalla legge, la pubblicità legale degli atti comunali è assicurata con la pubblicazione del loro oggetto in elenco all'albo pretorio e sul sito telematico.
3. La pubblicità legale relativa alla ricerca di contraenti comunali od alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente con il Comune, è assicurata anche con la pubblicazione dei relativi avvisi o bandi sul sito telematico comunale.

## ART.36 - CONTROLLO INTERNO

1. Il comune istituisce i controlli interni previsti dall'art 147 del D. Lgs. 267/2000, la cui attuazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art.1, comma 2, del D. Lgs. 286/99.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi campi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

## ART.37 - RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le risorse e la strumentazione necessarie per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al comma 2.

## CAPO II – SERVIZI PUBBLICI

### ART.38 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Salvo i casi previsti dalla legge, il Comune assume la titolarità di servizi pubblici quando sussistono ragioni di utilità sociale e/o di convenienza economica.
2. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento e sono gestiti

secondo le forme previste dalla Legge e dai Regolamenti comunali di gestione dei singoli servizi.

3. Le nomine di competenza del Comune dei componenti organi di amministrazione di enti ed organismi di gestione di servizi pubblici comunali, avvengono sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, che devono prevedere, tra l'altro, la scelta tra persone che godono dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte.
4. Salvo i casi previsti dalla legge o finalità sociali da indicare nell'atto istitutivo, tutti i servizi pubblici comunali sono erogati dietro corrispettivo, determinato secondo i principi della tendenziale copertura del costo del servizio e, in relazione alla sua natura, della capacità contributiva degli utenti.
5. Il Comune interviene per rimuovere il più possibile gli ostacoli economici che impediscono ai suoi abitanti in disagiate condizioni economiche di accedere a servizi pubblici comunali essenziali.

#### ART. 39 - AZIENDE SPECIALI

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e aventi ad oggetto uno degli scopi stabiliti dalla legge, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate da apposito statuto e da propri regolamenti interni.
4. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco tra persone che posseggano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione o di gestione.
5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
6. La soppressione o la trasformazione delle aziende speciali è deliberata dal consiglio comunale.

#### ART.40 - ISTITUZIONI

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale e aventi ad oggetto uno dei fini previsti dalla legge.
2. Il provvedimento consiliare di costituzione, disciplina, attraverso apposite norme regolamentari, l'organizzazione e l'attività dell'istituzione e contiene un apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
3. Le norme regolamentari di cui al secondo comma determinano altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali e determinano

la durata in carica del presidente e del consiglio di amministrazione o di gestione.

4. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti comunali.
6. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra persone che posseggano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
7. Gli amministratori delle istituzioni possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale. La soppressione o la trasformazione alle istituzioni è deliberata dal consiglio comunale.

#### ART.41 - SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il consiglio comunale può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale.
3. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

#### ART.42 – FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI E CONSORZI

1. Il comune può prendere parte, come fondatore o associato, a fondazioni ed associazioni, nonché a consorzi istituiti ai sensi della normativa vigente.
2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale.

### **CAPO III – ORGANISMI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ COMUNALE**

#### ART.43 - DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Enti interessati per la gestione associata dell'istituto del Difensore Civico.
2. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale (e presso le aziende ed istituzioni comunali), per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare

corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.

3. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
4. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la collettività comunale. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
5. Ad apposito regolamento è demandata la disciplina delle modalità di funzionamento nonché dei requisiti di eleggibilità del difensore civico.

## **TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

#### ART. 44 – TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione sono:
  - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  - b) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune;
  - c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe da almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.
3. Il Comune garantisce, attraverso i propri uffici, la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 ai procedimenti amministrativi di competenza dell'ente e l'accesso agli atti con le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti comunali.

#### ART.45 – ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE E INTERROGAZIONI

1. I soggetti di cui all'articolo precedente possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento di cui all'art.11 del presente Statuto.

#### ART.46 – REFERENDUM

1. Sono previsti Referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività



amministrative vincolate da Leggi Statali o Regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria.

3. Soggetti promotori, del Referendum possono essere:
  - a) il 25 % del corpo elettorale;
  - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzativi della consultazione.

#### ART.47 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

### TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART.48 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.6 del D. Lgs. n.267/2000.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali che enunciano espressamente principi che contrastano con le disposizioni statutarie comporta l'abrogazione tacita di queste ultime.

#### ART.49 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Munito di sigillo del Comune è conservato nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.